



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 15/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VIABILITÀ VIA VALLE NEL TRATTO COMPRESO FRA ROTATORIA CON LA S.P. 180 VAR E LA EX S.S. 35 BIS DEI GIOVI, ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITÀ 70 KM./H., OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO NEL PERIODO 15 NOVEMBRE – 15 APRILE E SEGNALE DI ANIMALI VAGANTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Via Valle si sviluppa nel territorio del Comune di Frugarolo e collega l'abitato con la ex S.S. 35 Bis dei Giovi;
- durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione;
- in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- si sono verificate presenza di gruppi di animali vaganti in attraversamento alla Via Valle;

PRESO ATTO che:

- lungo la via in argomento al di fuori del centro abitato nel tratto compreso tra la rotatoria con la S.P. 180 VAR e la ex S.S. 35 Bis dei Giovi, vige attualmente il limite massimo di velocità previsto dall'art. 142, comma 1, del Codice della Strada di 90 km./h.;
- in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;
- è opportuno adottare provvedimenti al fine di segnalare l'esistenza del pericolo di animali vaganti sulla carreggiata in modo da imporre ai conducenti una condotta di guida prudente al fine di garantire la pubblica incolumità;

VERIFICATO che allo stato attuale il traffico di auto e mezzi pesanti sulla Via Valle è considerevolmente aumentato in quanto congiunge due arterie stradali di considerevole traffico;

ACCERTATO che le caratteristiche costruttive e lo sviluppo geometrico di Via Valle fanno sì che molti veicoli in transito superino il limite di velocità previsto dal vigente Codice della Strada con ripercussioni sulla sicurezza pedonale e veicolare;

RITENUTO pertanto opportuno ridurre in detta strada comunale il limite massimo di velocità, al fine di garantire il miglioramento della sicurezza stradale tenuto conto della presenza di molti accessi nei terreni agricoli;

VALUTATA quindi la necessità di adottare misure per la riduzione della velocità su detta strada per i motivi sopra citati, stabilendo, in seguito ad attenta valutazione delle circostanze, dello stato delle cose e delle concrete esigenze a tutela della salvaguardia dell'incolumità degli utenti, il limite massimo di velocità di 70 km/h;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. b), 7 comma 1 lett. a), 37 e 39 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

VISTO:

- la Circolare emanata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971;
- la Circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 104/95 del 31.05.1995;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.03.2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
- la Circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 335/M361 del 30.09.2004;
- la Legge n. 120/2010 del 29.07.2010;
- il D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.05.2011;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1580 del 16.01.2013;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2 del 05.11.2013;
- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 1049 del 17.01.2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 31.05.2019;

ORDINA

- Per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal giorno di installazione della relativa segnaletica stradale, viene istituito in Via Valle, tratto di strada compreso tra la rotatoria con la S.P. 180 VAR e l'incrocio con la ex S.S. 35 Bis dei Giovi, **IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 70 km/h**
- Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli nel periodo 15 novembre – 15 aprile devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
- Nel tratto di Via Valle compreso tra la rotatoria con la S.P. 180 VAR e l'incrocio con la ex S.S. 35 Bis dei Giovi la collocazione della prescritta segnaletica "animali selvatici vaganti", di cui alla figura II, art. 95 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. – Regolamento del Codice della Strada.
- Sono abrogate le precedenti Ordinanze inerenti il tratto di strada compreso tra la rotatoria con la S.P. 180 VAR e l'incrocio con la ex S.S. 35 Bis dei Giovi.

DISPONE

- Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.frugarolo.al.it;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria ed al Comando Stazione Carabinieri di Bosco Marengo.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1982 e s.m.i..

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'art. 74 del regolamento, D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Frugarolo, lì 30.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina